SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174/L

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1999, n. **329.**

Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

99G0403

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1999.

Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 98/73/CE.

99A7890

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1999.

Adeguamento dei sistemi informatici al cambio di data dell'anno 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il «problema informatico dell'anno 2000» consiste nell'incapacità di molti programmi e sistemi informatici e computerizzati di utilizzare e gestire correttamente le date successive al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito il comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 «Comitato Anno 2000»;

Visto l'art. 19 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Sentito il Comitato di Ministri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, nella seduta dell'8 settembre 1999;

EMANA

la seguente direttiva:

1. *Premessa.*

Il problema del cambio di data dell'anno 2000 è conosciuto da tempo nel campo dell'informatica (c.d. *Millennium Bug*) e consiste, come è noto, nell'inidoneità di molti programmi e sistemi informatici e computerizzati ad utilizzare e gestire correttamente le date successive al 31 dicembre 1999. Ciò in quanto gia nei primi anni di utilizzazione delle tecnologie dell'informazione il dato relativo all'anno veniva codificato in campi a due cifre, considerando soltanto le due cifre finali dell'anno stesso (per cui il campo «00» veniva inteso come 1900, «01» come 1901 ecc.).

Fin dall'inizio dell'«era informatica» gli esperti del settore erano consapevoli degli inevitabili inconvenienti cui la codifica dell'anno su campi a due cifre avrebbe dato luogo a fine secolo, ma si confidava nel fatto che il progredire delle tecnologie informatiche, ed in particolare la disponibilità di memorie più capienti e meno costose, avrebbe consentito di risolvere adeguatamente il problema.

Peraltro, solo negli anni '90 è stata acquisita piena consapevolezza delle possibili conseguenze derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi al cambio di data.

In questo contesto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 14 dicembre 1998, è stato istituito un apposito organismo, denominato «Comitato Anno 2000», con compiti di studio e di indirizzo in materia.

Successivamente, l'art. 19 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto che tale Comitato possa richiedere dati e informazioni ai soggetti pubblici e privati inerenti lo stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 e svolgere le necessarie attività di rilevazione e sensibilizzazione. A tal fine la disposizione prevede anche che i comitati provinciali per l'euro, opportunamente integrati — che hanno assunto la denominazione CEP 2000 — collaborino, nell'ambito del sistema delle prefetture, con il Comitato Anno 2000.

Infine, in data 22 luglio 1999, è stato istituito un Comitato di Ministri con il compito di coordinare gli interventi necessari per far fronte ai disagi che potranno verificarsi in conseguenza del cambio di data dell'anno 2000.

2. *Continuità ed emergenza.*

In tutti i Paesi tecnologicamente avanzati, nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1999, si intensificheranno le azioni volte a verificare il definitivo adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati.

In ogni caso è necessario predisporre i piani di continuità ed emergenza per la gestione delle conseguenze derivanti dai possibili malfunzionamenti, tenendo anche presenti le linee-guida predisposte dal Comitato Anno 2000, disponibili all'indirizzo Internet www.comitatoanno2000.it.

Oltre a garantire la sicurezza delle persone, è necessario che non subiscano interruzioni né disfunzioni i servizi fondamentali per la collettività.

Pertanto le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché siano assicurate:

l'erogazione dei servizi fondamentali quali, ad esempio, energia, telecomunicazioni, poste, distribuzione dei combustibili, distribuzione dell'acqua potabile e per uso industriale, smaltimento dei rifiuti e delle acque, trasporti, sanità, sistema dei pagamenti, finanza e credito, distribuzione alimentare, servizi di emergenza;

la sicurezza degli stabilimenti in generale, degli stabilimenti industriali e, in particolar modo, degli stabilimenti che trattano sostanze pericolose;

la sicurezza dei luoghi pubblici.

Le amministrazioni, pertanto, predisporranno un piano di continuità ed emergenza teso a garantire la continuità dei servizi fondamentali e la gestione degli imprevisti, nonché a limitare le eventuali conseguenze dannose.

I prefetti coordineranno le attività in sede locale, comprese quelle connesse alla gestione unitaria di eventuali emergenze. A tali fini si avvarranno anche dei comitati provinciali euro 2000 (CEP 2000).

Le amministrazioni assumeranno le opportune iniziative nei confronti degli enti e soggetti vigilati affinché sia assicurato il rispetto degli indirizzi della presente direttiva, che è destinata anche alle regioni e agli enti locali territoriali come possibile contributo alle loro determinazioni in materia, nel rispetto della propria autonomia.

Roma, 10 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 21 settembre 1999
Registro n. 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 37

99A8058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 1999.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la «Disciplina delle attività di giuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del predetto legislativo n. 496 del 1948, sulla disciplina delle attività di giuoco»;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato «Enalotto», approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, da ultimo modificato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 14 del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, concernenti l'attribuzione al Ministro delle funzioni di indirizzo politico e amministrativo;

Vista la propria direttiva 4 giugno 1998, emanata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto legislativo, in tema di competenza ad emanare l'atto di approvazione del regolamento del giuoco lecito;

Considerato che appare opportuno stabilire un limite alla eccessiva entità delle vincite di prima e seconda categoria che si determinano per effetto del sistema dell'accumulo;

Ritenuto che la fissazione dei limiti massimi in lire cinquanta miliardi per le vincite di prima categoria e di lire venticinque miliardi per le vincite di seconda categoria rispondono alle predette esigenze e non comportano, del pari, effetti negativi sui movimenti di giuoco e, conseguentemente, sulle entrate erariali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 14 del regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni del lotto (Enalotto), approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Qualora, con gli accumuli di cui al precedente comma, il montepremi della prima categoria, non assegnato per mancanza di vincitori, raggiunga l'importo di lire 50 miliardi, ogni ulteriore parte del montepremi da assegnare ai vincitori della prima categoria è suddivisa nel modo seguente:

a) il 20% è attribuito al montepremi della prima categoria;

b) la residua parte è distribuita in quote eguali tra i montepremi delle categorie minori.

Ove il montepremi della seconda categoria superi l'importo di lire 25 miliardi:

a) il 20% è attribuito al montepremi della seconda categoria;

b) la residua parte è distribuita in quote eguali tra i montepremi delle categorie minori.

Art. 2.

1. L'art. 1 è applicabile dal primo concorso con vincita senza accumulo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Nel caso in cui alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sia in corso di svolgimento un concorso pronostici e gli accumuli per le vincite abbiano già superato gli importi di cui all'art. 1, ferme le cifre già accumulate, i successivi riporti avvengono con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 1.

Roma, 23 settembre 1999

Il Ministro: VISCO

99A8059

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 settembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.270 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 14 e 27 luglio, 5 e 6 agosto 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 14 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 14 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto 14 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste del B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lire/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8032

DECRETO 15 settembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.270 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 25 giugno, 14 e 27 luglio, 5 e 6 agosto 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 giugno 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 giugno 1999, entro le ore 13 del giorno 15 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 giugno 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto 10 giugno 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste del B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantaquatto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lire/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8033

DECRETO 15 settembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, ventunesima e ventiduesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.270 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio 1999, 5 agosto con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venti tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventunesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventunesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventiduesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della ventunesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 settembre 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ventunesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8034

DECRETO 22 settembre 1999.

Misura dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° ottobre 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1999, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 1999-30 giugno 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 ... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 1999-30 giugno 1999 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 1999-30 giugno 1999, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1999.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 1999-30 settembre 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 1999
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 1999

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) (**)	fino a 10 *(5.164,57)*	11,68
	oltre 10 *(5.164,57)*	8,93
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) (**)	fino a 10 *(5.164,57)*	7,90
	oltre 10 *(5.164,57)*	6,38
FACTORING (3)	fino a 100 *(51.645,69)*	7,89
	oltre 100 *(51.645,69)*	6,47
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,21
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) (*	fino a 10 *(5.164,57)*	22,13
	oltre 10 *(5.164,57)*	15,67
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 *(5.164,57)*	15,89
	oltre 10 *(5.164,57)*	12,40
LEASING (7)	fino a 10 *(5.164,57)*	16,32
	da 10 a 50 *(da 5.164,57 a 25.822,84)*	9,15
	da 50 a 100 *(da 25.822,84 a 51.645,69)*	7,51
	oltre 100 *(51.645,69)*	5,67
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 *(1.291,14)*	25,36
	da 2,5 a 10 *(da 1.291,14 a 5.164,57)*	15,51
	oltre 10 *(5.164,57)*	10,70
MUTUI (9)		4,90

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.
(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,43 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21.9.1999; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati dell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'emogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi di interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

99A8035

DECRETO 22 settembre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 settembre 1999 è di 59.400 miliardi di lire (pari a 30.678 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 settembre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 31 marzo 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno

27 settembre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A8036

DECRETO 22 settembre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 settembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 settembre 1999 che hanno disposto per il 15 settembre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 settembre 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1999 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,39 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 96,86 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 41.370.817.076 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 1999; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2000 ammonta a L. 440.837.272.968 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 settembre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 99,04 per i B.O.T. a novantuno giorni e a € 95,47 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A8037

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 settembre 1999.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europea.eu.int/comm/dg04/aid/tauxref.htm;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° agosto 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. A partire dal 1° agosto 1999, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 4,76%.

Roma, 20 settembre 1999

Il Ministro: BERSANI

99A8040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1999.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997 con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;

Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 1999, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata, nonché all'indicazione dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato;

Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

Sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale 25 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 1999, i contributi di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nei seguenti settori:

a) in attività produttive agro-alimentari (coltivazione, raccolta, trasformazione, stoccaggio e distribuzione);

b) nelle strutture sanitarie;

c) in edilizia;

d) nei trasporti;

e) telecomunicazioni (limitatamente al tema delle onde elettromagnetiche);

con specifico riferimento ad uno dei seguenti aspetti:

aspetti sanitari;

aspetti giuridico-istituzionali ed organizzativi;

aspetti tecnico-impiantistici.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.

Art. 2.

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di L. 370.270.000.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 potrà essere integrato con parte dei fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1999, che eventualmente si renderanno disponibili.

Art. 3.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita — a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III, via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato *A*) e disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo «www.minlavoro.it», dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della società, ente o persona richiedente;

b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della società, ente o persona richiedente;

c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista;

d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;

e) indicazione della tematica e dell'area lavorativa oggetto dello studio o ricerca proposta;

f) costo totale preventivato e contributo richiesto;

g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla società, ente o persona richiedente;

h) numero del conto di tesoreria unica — presso la Banca d'Italia — tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli enti possessori);

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o società richiedente.

5. Dovrà inoltre essere allegata, in quattro copie, la seguente documentazione:

a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) il *curriculum* del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

c) il *curriculum* di eventuali collaboratori o consulenti;

d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;

e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della società o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca;

f) l'indicazione delle precedenti esperienze della società o ente proponente nel settore oggetto della ricerca;

g) un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:

a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

b) dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;

c) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione — mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta — delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta.

d) è possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto;

7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;

b) spese di rappresentanza;

c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;

d) spese di pubblicazione dei risultati degli studi o ricerche ammesse alla contribuzione;

e) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.

Art. 4.

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 25 settembre 1996, sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10; ai fini dell'assegnazione del punteggio si terrà conto, in via prioritaria, della circostanza che il progetto di studio o ricerca riguardi nuove tecnologie e/o nuovi materiali e/o nuovi aspetti organizzativi;

b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

c) validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

e) congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati; la ricorrenza del requisito della congruità riveste carattere essenziale al fine dell'ammissione alla contribuzione;

f) economicità del progetto presentato; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5 sulla base del seguente criterio:

contributo richiesto inferiore a 50 milioni, punti 5;

contributo richiesto tra 50 milioni e inferiore a 100 milioni, punti 4;

contributo richiesto tra 100 milioni e inferiore a 150 milioni, punti 3;

contributo richiesto tra 150 milioni e inferiore a 200 milioni, punti 2;

contributo richiesto pari o superiore a 200 milioni, punti 1;

g) congruità dei tempi di realizzazione in relazione agli obiettivi proposti.

Art. 5.

1. La votazione complessiva sarà determinata sulla base della verifica dei criteri di valutazione di cui ai punti *e)* e *g)* dell'art. 4 del presente decreto e del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione;

2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'indirizzo «www.minlavoro.it».

3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 1999 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.

Art. 6.

1. I contributi saranno erogati in tre quote sulla base della seguente procedura:

la prima quota — pari al 25% — sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;

la seconda quota — pari al 35% — sarà erogata a seguito della presentazione di un rapporto intermedio che illustri e documenti lo stato di avanzamento dell'attività di studio o ricerca e le spese sostenute, da sottoporsi al parere del comitato tecnico-scientifico, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero — degli originali della documentazione giustificativa di spesa relativa alla prima quota di contributo erogata;

la terza quota — pari al 40% — sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero — della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

2. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo;

2. I risultati dovranno essere consegnati in quattro copie, unitamente ad una relazione di sintesi; dovranno inoltre essere presentate quattro copie della relazione conclusiva su cd-rom realizzato sulla base dello standard HTML.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione, ferma la facoltà di autorizzare la pubblicazione — senza fini di lucro — dell'esito delle ricerche da parte del soggetto beneficiario.

Art. 8.

1. L'onere di L. 370.270.000 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3532 (U.P.B. 3.1.1.0) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro: SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1999
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 364

ALLEGATO A

Riservato all'Ufficio

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Divisione III^ - Via Flavia, 6
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del D.M.

Ente proponente

Ragione sociale

Sede legale	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Sede Operativa	Indirizzo	Città	CAP	Telefono	Fax

Codice fiscale

Partita Iva

Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)	

Titolo della Ricerca	

Responsabile scientifico:	

Durata prevista:	

Indicare il settore oggetto dello studio o ricerca proposta

Edilizia:	aspetti sanitari	
	Aspetti giuridico-istituzionali	
	aspetti tecnico impiantistici	

Tasporti:	aspetti sanitari	
	aspetti giuridico-istituzionali	
	aspetti tecnico impiantistici	

Attività produttive agro-alimentari	aspetti sanitari	
	aspetti giuridico-istituzionali	
	aspetti tecnico impiantistici	

Strutture sanitarie:	aspetti sanitari	
	aspetti giuridico-istituzionali	
	aspetti tecnico impiantistici	

Telecomunicazioni:	aspetti sanitari	
	aspetti giuridico-istituzionali	
	aspetti tecnico impiantistici	

Parole chiave per l'identificazione del progetto:	

Costo totale preventivato		Contributo richiesto	

Conto corrente bancario:	Istituto di Credito	Numero c/c	Coordinate bancarie

Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello stato:	

Firma del Rappresentante legale dell'Ente o Società proponente

99A8047

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comunicazione & Immagine - Società cooperativa a r.l.», in Conversano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 luglio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Comunicazione & Immagine - Società cooperativa a r.l.», con sede in Conversano (Bari) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Comunicazione & Immagine - Società cooperativa a r.l.», con sede in Conversano (Bari), costituita in data 17 marzo 1982 con atto a rogito notaio Onofrio Nitti di Conversano, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 20 maggio 1982, iscritta al n. 13921 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Donato Sciannameo, nato a Carbonara di Bari il 7 maggio 1967 e residente a Bari, via S. Tommaso d'Acquino, 8/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8038

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Compagnia a r.l.», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «La Compagnia a r.l.», con sede in Pesaro, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Compagnia a r.l.», con sede in Pesaro, costituita in data 7 marzo 1984, con atto a rogito del notaio dott. Enrico Zaccarelli di Pesaro, omologato dal tribunale di Pesaro, con decreto in data 5 aprile 1984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Serenella Barbaresi, nata a Falconara Marittima (Ancona) il 1° aprile 1950 e residente a Jesi (Ancona) in via L. Lotto n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8039

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geosond - Società cooperativa a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Geosond - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La società cooperativa «Geosond - Società cooperativa a r.l», con sede in Napoli, costituita in data 29 novembre 1984 con atto a rogito notaio Leopoldo Chiari di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 22 aprile 1985, iscritta al n. 2990/85 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Armando Gargiulo, nato a Sorrento (Napoli) il 23 settembre 1943, ivi residente in viale del Poggio di Capodimonte, 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8041

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lamione - Società cooperativa a r.l.», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 maggio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Lamione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Lamione - Società cooperativa a r.l», con sede in Bitonto (Bari), costituita in data 24 gennaio 1978 con atto a rogito notaio Nicola Berloco di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 3 aprile 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cosimo Cafagna, nato a Bari il 25 aprile 1961, con studio in Bari in via della Costituente n. 19/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8042

DECRETO 6 settembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Riabit», in Margherita di Savoia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1999 con il quale la società cooperativa «Riabit», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), è stato posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Michele Cea di Palo del Colle (Bari), via Pietro Stallone, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 7 giugno 1999 con la quale il sopracitato dott. Michele Cea ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Annamaria Epicoco, con studio in Bari, via Melo n. 102, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Riabit», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Michele Cea che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8043

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 1999.

Proroga del termine per l'invio degli elenchi regionali dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad I.G.T. a cui potranno essere assegnati i nuovi impianti autorizzati.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 6, paragrafo 1, così come sostituito dal regolamento CE n. 1592/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, art. 1, punto 1), che definisce le tipologie ed i requisiti dei vini che possono accedere all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in deroga al vigente divieto di impianto;

Visto il regolamento CE n. 1627/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, recante modifica del regolamento predetto, in particolare l'art. 1, punto 1) che, tra l'altro, fissa per ognuno degli Stati membri dell'Unione europea la superficie vitata che complessivamente può essere autorizzata in deroga nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000, stabilita per l'Italia in 2.442 ettari;

Visto che il medesimo art. 1, punto 1), terzo comma, del citato regolamento CE n. 1627/98 stabilisce restrizioni all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in funzione della concessione, nelle ultime tre campagne, di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate ai sensi del regolamento CEE n. 1442/88; dell'avvio alla distillazione volontaria, nelle ultime tre campagne di più del 10% della produzione totale di vino e stabilisce altresì la priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni dei nuovi impianti in questione a quei V.Q.P.R.D. e vini da tavola ad I.G.T. per la produzione dei quali sono stati reimpiantati vigneti in forza del trasferimento di diritti di reimpianto da altre regioni di produzione;

Visto il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998, relativo alla ripartizione dei 2.442 ettari autorizzati dall'Unione europea tra le regioni e le province autonome, in particolare l'art. 3, che stabilisce il termine del 31 maggio 1999 per l'invio da parte delle amministrazioni regionali medesime dell'elenco dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad I.G.T. a cui potranno essere assegnati i nuovi impianti autorizzati;

Ravvisata l'opportunità di modificare il predetto termine del 31 maggio 1999, in considerazione delle difficoltà incontrate dalle regioni a rispettare la data di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

La data del 31 maggio 1999, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 è sostituita dalla data del 30 settembre 1999.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 239

99A8044

DECRETO 14 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Treviso e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 4 giugno 1999 nella provincia di Treviso;

grandinate 8 giugno 1999 nella provincia di Treviso;

grandinate 15 giugno 1999 nella provincia di Vicenza;

grandinate 18 giugno 1999 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Treviso:

grandinate del 4 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cappella Maggiore, Tarzo, Vittorio Veneto;

grandinate dell'8 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Vittorio Veneto;

Vicenza:

grandinate del 15 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Grancona, Lonigo, Sarego;

grandinate del 18 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Fara Vicentino, Salcedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7985

DECRETO 14 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Enna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999 nella provincia di Enna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Enna:

gelate dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma, 2 lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte,

Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa;

gelate dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Aidone, Centuripe, Enna, Piazza Armerina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7986

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 settembre 1999.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Civitavecchia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'autorità portuale di Civitavecchia;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994 recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Civitavecchia;

Considerato che i limiti delle circoscrizioni territoriali vanno definiti anche con riferimento alla prospettiva di sviluppo delle autorità portuali;

Ritenuta quindi la necessità di modificare gli attuali limiti della circoscrizione dell'autorità portuale di Civitavecchia in modo da ricomprendere le aree e gli antistanti specchi acquei interessati dalla realizzazione di impianti per la movimentazione di merci in parte già ricadenti nell'attuale circoscrizione ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Civitavecchia è integrata dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla località Torre Valdaliga al punto limite della pineta La Frasca, individuato nel foglio catastale n. 120 del comune di Tarquinia con le coordinate X = 26,743,20 e Y = 59,210,80.

Roma, 15 settembre 1999

Il Ministro: TREU

99A7982

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 16 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1989 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di agraria;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica

4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facoltà di agraria;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998;

Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con il precitato decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992 con il quale:

si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, i diplomi universitari in produzioni vegetali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali, produzioni agrarie tropicali e subtropicali, tecnologie alimentari, produzioni animali;

si è integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare tutti i predetti diplomi universitari e la facoltà di medicina veterinaria quello in produzioni animali;

si è aggiunta, dopo la tabella XXXI-*ter,* annessa al precitato regio decreto, la tabella XXXI-*quater* relativa ai predetti corsi di diploma universitario;

Visto il proprio decreto del 17 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1993, relativo alla modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona intesa ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in tecnologie alimentari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996 con il quale:

si è aggiunto il diploma universitario in tecniche erboristiche all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

si è integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che le facoltà di farmacia ed agraria possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in tecniche erboristiche;

si è aggiunta, dopo la tabella XXVII-*ter,* annessa al precitato regio decreto, la tabella XXVIII relativa al diploma universitario in tecniche erboristiche;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1996, con il quale:

si è aggiunto il diploma universitario in viticoltura ed enologia all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

si è integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in viticoltura ed enologia;

si è aggiunta, dopo la tabella XXXI-*quater,* annessa al precitato regio decreto, la tabella XXXI-*quinquies* relativa al diploma universitario in viticoltura ed enologia;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 5 marzo 1997 dal consiglio di facoltà di agraria, 9 aprile 1997 dal consiglio di amministrazione e 15 aprile 1997 dal senato accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con:

l'inserimento del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facoltà di agraria (art. 5.1) e l'inserimento al titolo 5 dell'art. 5.2.2 concernente il relativo ordinamento;

l'inserimento del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facoltà di agraria (art. 5.1) e l'inserimento al titolo 5 dell'art. 5.2.3 concernente il relativo ordinamento;

la soppressione dall'art. 5.2.1, relativo al diploma universitario in tecnologie alimentari, dell'orientamento in viticoltura ed enologia e di tutte le norme relative al medesimo orientamento;

Visto il proprio decreto del 31 ottobre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1999, relativo alla modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona intesa ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in tecniche erboristiche e la riformulazione del diploma universitario in tecnologie alimentari a seguito della soppressione dell'orientamento di viticoltura ed enologia e di tutte le norme ad esso relative;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 21843 del 5 maggio 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il verbale della riunione del comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane, redatto in data 15 giugno 1999, nel quale risulta che il comitato medesimo approva l'istituzione del D.U. in viticoltura ed enologia;

Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 5.1, nell'elenco dei corsi di diploma universitario della facoltà di agraria, viene inserito il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Art. 2.

Al titolo 5 viene inserito l'art. 5.2.3 relativo all'ordinamento del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia di cui al decreto ministeriale del 4 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1996.

Art. 5.2.3.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

5.2.3.1. Presso la facoltà di agraria è istituito il diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

L'istituzione del diploma universitario in «viticoltura ed enologia» prevede la disattivazione dell'orientamento in «viticoltura ed enologia» del corso di diploma in tecnologie alimentari e delle scuole dirette a fini speciali in «viticoltura ed enologia». A norma della legge 10 aprile 1991, n. 129, il diploma in tecnologie alimentari con orientamento in «viticoltura ed enologia» ed il D.U. in viticoltura ed enologia danno diritto al titolo di enologo.

5.2.3.2. Corsi di laurea e diploma universitario affini.

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia è dichiarato strettamente affine ai corsi di D.U. in produzioni vegetali, tecnologie alimentari e biotecnologie agro-industriali della facoltà di agraria (tabella XXXI-*quater, Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992) e strettamente affine ai corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie (tabella XXXI, *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994), in scienze e tecnologie alimentari (tabella XXXI-*bis, Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e in scienze agrarie tropicali e subtropicali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed abilitati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti da altri corsi di diploma universitario o corsi di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma in viticoltura ed enologia, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

5.2.3.3. Articolazione del corso degli studi.

La durata degli studi del corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

L'attività del laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'niversità anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento,

con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati nelle aree didattiche indicate nell'art. 5.2.3.6.

5.2.3.4. Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 5.2.3.1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, n. 112 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

5.2.3.5. Docenza.

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza, a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste nello statuto dell'Università di Ancona.

5.2.3.6. Articolazione del diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti:

Area 1. *Matematica e fisica* (150 ore):

settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, S01A.

Area 2. *Chimica* (150 ore):

settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, C07A.

Area 3. *Scienza del suolo e biochimica agraria* (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

Area 4. *Biologia e fisiologia della vite* (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: E01C, E01E, E01A, E01B, G07A, G02B.

Area 5. *Area economica e legislazione vitivinicola* (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G01X, N03X.

Area 6. *Tecnologia alimentare* (50 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A.

Area 7. *Microbiologia generale ed enologica* (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08B.

Area 8. *Enologia* (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A, G05B.

Area 9. *Analisi chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica* (150 ore):

settori scientifico-disciplinari: G08A, G08B, G07A.

Area 10. *Scienza e tecnica della produzione viticola* (200 ore):

settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G05B, G04X.

Area 11. *Difesa della vite* (100 ore):

settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

Le rimanenti ore saranno destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Ancona, 16 agosto 1999

Il pro-rettore: GOVERNA

99A7910

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «In Veritate et Charitate - ONLUS», in Pescara

Con decreto ministeriale del 13 settembre 1999 la fondazione «In Veritate et Charitate - ONLUS», con sede in Pescara, via dei Marsi n. 61, è stata eretta in ente morale con l'approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 21 luglio 1999, numero di repertorio 1787/3701, a rogito del dott. Marco Bulferi, notaio in Montesilvano (Pescara).

99A7987

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revoca della concessione dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento alla Cofito S.p.a.

Con decreto ministeriale n. 18/197ab-*bis* del 13 settembre 1999 è stata revocata l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Cofito S.p.a.

99A7988

Assoggettamento della «Danubio Intermediazioni SIM S.p.a.» in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 470717 del 3 settembre 1999 la Danubio Intermediazioni SIM S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

99A7997

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga dell'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, è prorogata fino alla definizione di un nuovo accordo di collaborazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

99A8045

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1999, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995 = 100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
1998 Agosto	107,7	1,9	3,5
Settembre	107,8	1,8	3,3
Ottobre	108,0	1,7	3,3
Novembre	108,1	1,5	3,1
Dicembre	108,1	1,5	3,1
Media	*107,6*	*1,8*	*3,6*
1999 Gennaio	108,2	1,3	2,9
Febbraio	108,4	1,2	3,0
Marzo	108,6	1,4	3,1
Aprile	109,0	1,6	3,4
Maggio	109,2	1,6	3,3
Giugno	109,2	1,5	3,3
Luglio	109,4	1,7	3,5
Agosto	109,4	1,6	3,5

99A8046

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti gli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato con decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 e pubblicato nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 53 del 15 maggio 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H07B - Tecnica delle costruzioni (sede di Cesena).

Tipolopia di impegno scientifico-didattico: l'impegno scientifico del candidato dovrà essere prevalentemente rivolto ai seguenti temi:

progettazione strutturale;

affidabilità, sicurezza e durabilità dei materiali e delle strutture;

riabilitazione delle strutture.

Il candidato dovrà anche dimostrare adeguata esperienza sperimentale delle strutture.

Tipologia di impegno didattico richiesta:

l'impegno didattico sarà indirizzato verso le basi formative della progettazione strutturale.

Numero massimo dei lavori scientifici che i candidati potranno presentare: 25.

Facoltà di scienze motorie:

settore scientifico-disciplinare: E04B - Fisiologia umana (sede di Bologna).

Tipologia di impegno scientifico richiesta: la tipologia dell'impegno scientifico riguarderà l'organizzazione morfofunzionale delle strutture della corteccia cerebrale impegnate nel coordinamento visivo-motorio, il coordinamento neuromuscolare in funzione dell'attività motoria per quanto riguarda il trasporto e il consumo di ossigeno.

Tipologia di impegno didattico richiesta: l'impegno didattico riguarderà i principi generali della fisiologia e fisiopatologia dei principali apparati umani con particolare riguardo all'apparato neuromuscolare come base del movimento volontario.

Numero massimo dei lavori scientifici che i candidati potranno presentare: 20.

I partecipanti dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di riferimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La domanda, potrà, tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Nella domanda, gli interessati, dovranno esplicitamente assumere l'impegno di svolgere un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

Il posto bandito dalla facoltà di ingegneria costituisce parte integrante dell'organico assegnato alla costituenda facoltà di architettura con sede a Cesena, ove, a pena di nullità il vincitore avrà l'obbligo di assumere residenza.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione a concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A7998

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'art. 34 della legge 22 aprile 1987, n. 158, dell'art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge n. 210/1998, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F04C - Oncologia medica (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A8060

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.